

**FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA
SUL CANCRO - ONLUS**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

1 PREMESSA

1.1 **Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.**

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche denominato "Decreto") recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti da intendersi come società, fondazioni, associazioni, consorzi, ecc. (di seguito anche denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale, civile e amministrativa) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo ex art. 8 del Decreto anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati – o gli illeciti amministrativi – indicati nel Decreto medesimo. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Il Decreto prevede inoltre delle sanzioni di carattere pecuniario stabilite in relazione alla gravità del reato commesso. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Si rinvia all'**Allegato I** per il dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche Reati).

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati anche "Modelli"), devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione e Vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2 IL MODELLO

La Fondazione Piemontese Ricerca Cancro - ONLUS (di seguito anche denominata Fondazione), in coerenza con i principi etici ai quali intende orientare le proprie regole di comportamento, quali contenuti nel Codice Etico (**Allegato II**), premesso che in relazione alle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 sono già stati effettuati fino alla data di approvazione del presente Modello della Fondazione i seguenti adempimenti:

1. individuazione delle aree sensibili e delle rispettive competenze;
2. redazione, diffusione e sottoscrizione all'interno della Fondazione del Codice Etico, adottato dal 9 febbraio 2005;
3. presa d'atto dei contenuti dello stesso Codice da parte dei responsabili delle aree di gestione;
4. nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche denominato O.d.V.),

tutto ciò premesso, adotta il presente Modello con apposita delibera del Consiglio Direttivo in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/2001.

E' opportuno precisare che il Codice Etico riveste una portata generale rispetto al presente Modello in quanto contiene una serie di principi che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i propri esponenti, dipendenti, collaboratori nonché di coloro, che, ancorché esterni alla Fondazione, collaborano al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il Modello sarà suscettibile di eventuali modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive ed ex post), che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi sociali, dipendenti, partner a vario titolo, collaboratori, terzi che collaborano al raggiungimento dei fini istituzionali ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Fondazione, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni di tipo interno, disciplinare o di altra natura.

Sotto un altro profilo la Fondazione, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, si pone in condizione di prevenire la commissione dei Reati e/o di irrogare agli autori le sanzioni che si

renderanno opportune. Fondamentali appaiono a tal fine i compiti affidati all'Organismo di Vigilanza, deputato a svolgere il controllo sull'adeguatezza delle azioni e delle procedure poste in essere dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS per prevenire la commissione dei Reati.

3 I PROCESSI SENSIBILI IN FONDAZIONE

La mappatura delle attività e dei rischi ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili.

Tale attività è stata effettuata attraverso:

- a. l'individuazione delle tipologie di reato nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività;
- b. l'individuazione, attraverso la mappatura delle attività, dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali reati potrebbero essere commessi (Processi Sensibili);
- c. l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare.

Per quanto attiene i reati contro la Pubblica Amministrazione e Organi e Istituzioni dell'Unione Europea (di seguito denominati P.A.), i Processi Sensibili si riferiscono principalmente alle domande di licenze e concessioni, alle richieste di agevolazioni di qualsiasi natura - quali ad esempio le domande di contributi, finanziamenti di ogni tipo, - ai contratti con pubbliche amministrazioni od enti locali, ai rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, alla tutela dell'ambiente, al ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Fondazione.

Tutte le operazioni devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle procedure interne adottate dalla Fondazione ed alle regole contenute nel presente Modello.

La richiesta di finanziamenti, la loro accettazione, le autorizzazioni delle relative spese e la loro rendicontazione sono sotto la responsabilità formale del Consigliere Delegato, del Direttore Scientifico e del ricercatore titolare del finanziamento, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze così come esplicitati nelle procedure interne dell'Ente.

Tutte le attività nei confronti della P. A. devono essere effettuate in maniera tale che sia garantita la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate e mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

Qualunque criticità o conflitto di interessi dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la P.A. dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo e all'O.d.V. con nota scritta.

Il Consigliere Delegato e il Direttore Scientifico, nell'ambito dei rispettivi poteri, dovranno riportare per iscritto con cadenza annuale al Consiglio Direttivo e all'O.d.V. su tutti i rapporti in essere tra la Fondazione e la P. A..

Per quanto attiene agli altri reati indicati nel Decreto ossia reati societari, falsificazioni (di monete e valori bollati), terrorismo, delitti contro la personalità individuale, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, e ai reati transazionali previsti dalla legge 146 del 2006 (associazione a delinquere, riciclaggio, traffico di migranti e intralcio alla giustizia), tenuto conto della particolare natura e dell'attività svolta si è ritenuta ragionevolmente fondata l'ipotesi che non sussista il rischio che tali reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

4 L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'O.d.V.

Come noto la disciplina normativa non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza e ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione ha quindi ritenuto dapprima di optare per un tipo di composizione monosoggettiva e a far data dal 27 aprile 2006 di adottare la composizione plurisoggettiva chiamando a far parte dell'O.d.V. due professionisti esterni indipendenti e un delegato interno della Fondazione.

La scelta è motivata sia dalle specifiche competenze, che dalla posizione di autonomia e di indipendenza che concorrono a caratterizzare le qualità dei componenti.

L'O.d.V. così formato è ritenuto idoneo a svolgere la sua funzione, in quanto fornito dei requisiti personali di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché dei mezzi organizzativi necessari tenuto conto dell'attività della Fondazione per l'esercizio della funzione stessa.

4.2 Compiti dell'O.d.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali Consiglieri, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, e Partner a vario titolo);
- b) sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura dell'Ente, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni.

4.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. riporta sull'attività svolta mediante apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Gli organi della Fondazione ed il personale devono riferire all'O.d.V. ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'O.d.V. potrà accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Fondazione e prendere visione e consultare qualsiasi documento e dato relativo alla Fondazione stessa.

Tutte le informazioni e la documentazione raccolta nell'espletamento dei suoi compiti sarà archiviata e custodita dall'O.d.V. nel rispetto delle normative sulla privacy.

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente riferisce all'Organismo di Vigilanza. I Partner, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti della Fondazione, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

5.1 Comunicazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Fondazione assicurare, sia a dipendenti e collaboratori già presenti sia a quelli che saranno inseriti, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei medesimi nei Processi Sensibili.

5.2 Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto sarà garantita mediante idonei strumenti di diffusione.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

6.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati si applicano le disposizioni previste nei rispettivi contratti di lavoro.

6.3 Misure nei confronti dei Consiglieri

In caso di violazione del Modello da parte dei Membri del Consiglio Direttivo, l'O.d.V. ne darà immediata informazione al Consiglio stesso, il quale adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dalla carica.

6.4 Misure nei confronti dei Revisori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio dei Revisori l'O.d.V. ne darà immediata informazione al Consiglio Direttivo il quale adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dalla carica.

6.5 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Partner/Fornitori

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di Consulenti, di Partner/Fornitori, di collaboratori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Fondazione, ivi compresi ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.